

## STATUTO

UNIONE CASE DEL POPOLO SENESI -\*U.C.P.S.-S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SIENA SI VIA ZANI 31

Codice fiscale: 81002890523

Numero Rea: SI - 47062

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2002 - Statuto completo da pag 2 a 8

Statuto della  
"UNIONE CASE DEL POPOLO SENESI - U.C.P.S.  
Società a responsabilità limitata"

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:  
"UNIONE CASE DEL POPOLO SENESI - U.C.P.S. S.r.l."

Art. 2

La società ha per oggetto la conduzione, la costruzione e la compravendita in proprio e per conto di terzi di immobili, fabbricati e terreni.

La società, inoltre, può:

a. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmi;

b. prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;

c. assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l'ordinamento legale.

Art. 3

La società ha sede in Siena, Via V. Zani 31. L'assemblea della società ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 e può essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

Capitale


Art. 6

Il capitale è determinato in euro 51.645,67, può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea nel rispetto delle vigenti norme in materia ed è diviso nelle quote risultanti dal "libro soci". Le quote non possono essere inferiori a euro 0,51 e se superiori a tale cifra devono essere un multiplo.

Art. 7

I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, purché unanimemente ed in diretta proporzione delle quote possedute, possono mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale. Tali somme si devono considerare a tutti gli effetti infruttifere di interessi, e quindi, anche ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 597. All'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere su dette somme compensi di sorta.

Art. 8



Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci, tenendo presente che detto trasferimento può avvenire sia su richiesta dell'alienante o dell'acquirente mediante esibizione del documento comprovante il trasferimento stesso, sia con dichiarazione sul "libro dei soci" sottoscritta dalle parti interessate e controfirmata da un membro del consiglio di amministrazione.

Art. 9

I versamenti relativi alle quote sociali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che lo stesso reputerà convenienti.

Art. 10

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, fermo disposto dell'art. 2477 del Codice Civile.

Art. 11

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre imprese nelle quali la società ha assunto compartecipazione.

TITOLO III

Assemblee

Art. 12

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 13

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 14

L'assemblea dei soci può essere convocata nella sede della società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 15

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16

L'organo amministrativo è tenuto a convocare senza il ritardo l'assemblea dei soci, ogni qualvolta tanti soci, rappresentanti almeno il quinto del capitale sociale, ne fanno richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicante gli argomenti da trattare.


L'adunanza deve risultare fissata in una giornata compresa nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea.

In difetto di convocazione dell'assemblea dei soci da parte dell'organo amministrativo, la stessa può essere ordinata con decreto del presidente del tribunale del luogo in cui ha la sede legale la società ai sensi del secondo comma dell'art. 2367 del Codice Civile.

Art. 17

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro 0.51 di quota. Se la quota è multipla di tale cifra, il socio ha diritto ad un voto per ogni 0.51 euro.

Art. 18



Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza al domicilio degli stessi risultante dal libro soci.

Art. 19

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno, il tutto nel rispetto dei disposti dell'art. 2484 del Codice Civile.

Art. 20

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

Art. 21

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Art. 22

Il diritto di intervento all'assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

Art. 23

La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Art. 24

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In difetto, l'assemblea elegge il proprio presidente.

Art. 25

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio e se del caso, su decisione del presidente, da due scrutatori scelti tra i soci.

Art. 26

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente, dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre, quando l'amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio, che, in questo caso funge anche da segretario.

Art. 27

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria devono essere prese a voto palese, mentre le nomine delle cariche sociali possono essere assunte per acclamazione o per scheda segreta.


Art. 28

L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

Art. 29

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art. 30



I soci intervenuti che riuniscono almeno il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, hanno la possibilità, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, di chiedere, una sola volta per lo stesso oggetto, che l'adunanza venga rinviata a non oltre tre giorni successivi.

#### TITOLO IV

#### Amministrazione

##### Art. 31

La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, dal un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, eletti dall'assemblea a tempo indeterminato o per il periodo che l'assemblea espressamente stabilisce all'atto della nomina.

##### Art. 32

La nomina del presidente del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea.

##### Art. 35

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

##### Art. 36

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si deve intendere scaduto l'intero consiglio e, conseguentemente, deve essere convocata senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

##### Art. 37

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

##### Art. 38

Il consiglio può eleggere tra i suoi membri eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo. Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59 del presente statuto.

##### Art. 39

Il consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede della società, sia altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

##### Art. 40


Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

##### Art. 41

Il consiglio di amministrazione, in difetto delle formalità di cui al precedente art. 42, delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori.

##### Art. 42

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e, quindi, astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.



In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.

Art. 43

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono intendersi valide quando sono prese a maggioranza di voti e con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 44

Il voto di un membro del consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 45

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 46

L'assemblea dei soci ha la possibilità di assegnare al consiglio di amministrazione, con apposita delibera, un'indennità annuale a titolo di spese di rappresentanza da sostenere per conto della società.

Art. 47

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche deve essere stabilita dal consiglio di amministrazione, come precisato al successivo art. 57 di questo statuto.

Art. 48

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge riserva all'assemblea.

TITOLO V

#### Firma e rappresentanza sociale

Art. 49

Al presidente del consiglio di amministrazione od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società.

Art. 50

Al presidente del consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione ogniqualvolta non viene deliberato diversamente.

Art. 51

Il presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con possibilità di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative a qualsiasi livello, nonché di nominare, al riguardo, avvocati e procuratori alle liti.

Art. 52


Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Art. 53

Qualora il consiglio di amministrazione non abbia determinato le attribuzioni del o degli amministratori delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 del Codice Civile.

Art. 54

Al consiglio di amministrazione compete, inoltre, il potere di nominare direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, nonché arbitri e amichevoli compositori in presenza di controversie.



TITOLO VI  
Bilancio ed utili

Art. 55

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 56

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione, entro i termini di legge, deve procedere alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite.

Art. 57

Il bilancio sociale deve essere corredato da una relazione del consiglio di amministrazione evidenziante sia l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo sia agli investimenti, ai costi e ai prezzi, sia ai fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 58

Dalla relazione di cui al precedente art. 57, in ogni caso, devono anche risultare:

a. i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

b. i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

c. le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

d. i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

f. le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

g. i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

Art. 59

Il bilancio sociale e la relazione del consiglio di amministrazione devono restare depositati presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea dei soci, durante i quali i soci possono prendere visione e richiederne copia a loro spese.

Art. 60

Ciascun socio ha diritto di avere dall'amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari sociali e controllare i libri sociali.

Art. 61


I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di far eseguire annualmente a proprie spese, la revisione della gestione.

Art. 62

Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, devono essere attribuiti al capitale, salvo il caso in cui l'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, non abbia provveduto a deliberare degli speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione o non abbia disposto il rinvio degli stessi in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 63

Il pagamento degli utili deve essere effettuato presso la cassa della sede sociale della società a decorrere dalla data stabilita



dall'assemblea ordinaria dei soci che ha deciso la distribuzione degli stessi. In difetto della fissazione della data di decorrenza del pagamento degli utili, gli stessi si devono considerare a disposizione dei soci presso la cassa della sede sociale a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data della delibera di distribuzione degli utili ai soci.

Art. 64

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società e devono essere assegnati al fondo di riserva.

TITOLO VII  
Scioglimento

Art. 65

Al di fuori dei casi previsti dalle vigenti disposizioni, la società può essere sciolta da una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 66

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato della società i membri del consiglio di amministrazione in carica alla data in cui è deliberato lo scioglimento assumono le funzioni e le responsabilità di liquidatori, salvo che l'assemblea dei soci non decida diversamente.

Art. 67

Con la nomina del liquidatore o dei liquidatori cessano le funzioni del consiglio di amministrazione.

Art. 68

Il liquidatore o i liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione e, comunque, annualmente se la liquidazione si protrae, devono riunire l'assemblea dei soci per presentarle un inventario della situazione, della quale, inoltre, devono rendere conto.

TITOLO VIII  
Altre situazioni

Art. 69

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme e alle disposizioni del codice civile e delle vigenti norme speciali in materia.

